

December 11, 2020

Circolare INPS n. 139 del 7 Dicembre 2020: chiarimenti sulle modalità di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai Decreti Agosto e Ristori

L'INPS, con la **Circolare n. 139 del 7 Dicembre 2020** (disponibile qui), ha illustrato il **nuovo quadro complessivo delle misure in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**, introdotte dal Decreto-Legge n. 137/2020 (c.d. «Decreto Ristori»), come modificato ed integrato dai successivi Decreti Ristori che si sono susseguiti nell'arco degli ultimi mesi (Decreti-Legge n. 149/2020 e n. 157/2020) e fornisce le **istruzioni sulla corretta gestione delle domande** relative ai trattamenti di integrazione salariale emergenziale.

Al riguardo, ricordiamo che il primo Decreto Ristori ha concesso la possibilità ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di richiedere un **ulteriore periodo di 6 settimane** di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di Assegno FIS connessi all'emergenza sanitaria da collocare nel **periodo ricompreso tra il 16 Novembre 2020 e il 31 Gennaio 2021**. Tale ulteriore periodo, tuttavia, non è generalizzato ma circoscritto ai datori di lavoro cui siano state autorizzate le 18 settimane (9+9) previste dal Decreto-Legge n. 104/2020 - convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020 (c.d. «Decreto Agosto») - nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 Ottobre 2020, come sostituito dai successivi DPCM 3 Novembre e 3 Dicembre 2020, i quali hanno disposto la chiusura o la limitazione delle relative attività economiche e produttive.

Va inoltre ricordato che il Decreto Ristori prevede, in alcuni casi, **l'obbligo del versamento di un contributo addizionale** per accedere ai citati strumenti di sostegno del reddito. In particolare, i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle 6 settimane di cui al Decreto Ristori sono tenuti a versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

- a) al **18% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto **alcuna riduzione del fatturato**;
- b) al **9% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una **riduzione del fatturato inferiore al venti per cento**.

Il contributo addizionale invece **non è dovuto** dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo Gennaio 2019 e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle chiusure o dalle limitazioni disposte dagli ultimi DPCM.

La disciplina dei trattamenti di integrazione salariale previsti per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è poi stata integrata e modificata in alcune parti dal successivo Decreto-Legge n. 149/2020 («Decreto Ristori bis») nonché dal Decreto-Legge n. 157/2020 («Decreto Ristori quater»).

In tale contesto interviene l'INPS con la nuova **Circolare n. 139/2020**, fornendo un quadro complessivo ed esaustivo delle novità apportate dalla recente legislazione emergenziale all'impianto regolatorio in materia di misure di sostegno del reddito.

1. Modifiche in materia di integrazione salariale COVID-19

Con riferimento alle novità apportate dalla nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, l'INPS chiarisce anzitutto che deve essere effettuato un **coordinamento tra la nuova disciplina di cui al Decreto Ristori e quella precedentemente introdotta dal Decreto Agosto**, che disciplina l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2020.

Infatti, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) ed alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2020.

Sul punto, la Circolare in esame contiene **alcuni esempi pratici**:

1. **primo esempio - azienda che non ha utilizzato le settimane del Decreto Agosto**: se un'azienda ha sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19 a far data dal 26 Ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 Luglio 2020, potrà richiedere le prime 9 settimane di trattamenti del Decreto Agosto fino al 31 Dicembre 2020 con causale «COVID-19 nazionale», senza obbligo di pagamento del contributo addizionale;
2. **secondo esempio - azienda che ha già utilizzato tutte le settimane del Decreto Agosto**: le aziende cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane di cui al Decreto Agosto, possono richiedere **l'ulteriore** periodo di 6 settimane introdotto dal Decreto Ristori da collocare all'interno dell'arco temporale dal 16 Novembre 2020 al 31 Gennaio 2021.

Tuttavia, va ricordato che l'art. 12, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Ristori stabilisce che i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del Decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 Novembre 2020 **sono imputati all'interno delle 6 settimane previste dal Decreto Ristori**.

2. Destinatari dei nuovi trattamenti di integrazione salariale

Con la **Circolare n. 139/2020**, l'Istituto previdenziale fornisce poi alcuni chiarimenti riguardanti le aziende destinatarie dei nuovi trattamenti. Come precisato sopra, le ulteriori 6 settimane di trattamenti di cui al Decreto Rilancio **possono essere riconosciute**:

1. **ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui al Decreto Agosto, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso**. Per questi soggetti, precisa l'INPS, la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane - per periodi non antecedenti al 16 Novembre 2020 e non successivi al 31 Gennaio 2021 - sarà possibile, a prescindere dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alle seconde 9 settimane, da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto. In sede istruttoria sarà poi verificato il rispetto delle condizioni stabilite dal Decreto Agosto, ossia che il periodo precedente (9+9 settimane) sia stato interamente

autorizzato e che la domanda si riferisca ad un periodo successivo;

2. **ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 Ottobre 2020, come sostituito dal successivo DPCM 3 Novembre 2020 e, da ultimo, dal DPCM 3 Dicembre 2020 - riportati negli Allegati 1 e 2 al Decreto Ristori bis - che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive.**

Questi datori di lavoro possono, quindi, accedere ai nuovi trattamenti anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.

3. Lavoratori interessati

In merito ai lavoratori cui si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale, ricordiamo che il Decreto Ristori bis ha esteso i nuovi trattamenti introdotti dal Decreto Ristori **anche in favore dei lavoratori in forza al 9 Novembre 2020**. Successivamente, il Decreto Ristori quater ha esteso alla medesima data i trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Agosto.

A fronte di tale recente evoluzione legislativa, l'INPS, con la citata **Circolare n. 139/2020**, ricorda che le domande di accesso ai trattamenti di cui al Decreto Agosto potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 Novembre 2020, purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti avvenga, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Di conseguenza, precisa l'Istituto previdenziale, sarà possibile integrare le domande relative ai periodi tutelati dal D.L. n. 104/2020 (ossia dal 13 Luglio al 31 Dicembre 2020) già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all'Istituto di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 Novembre 2020. In altre parole, **l'Istituto consentirà l'integrazione delle domande ai datori di lavoro che hanno già fatto richiesta di trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD o assegno ordinario FIS) previste dal Decreto Agosto, con i nominativi dei lavoratori occupati al 9 Novembre 2020.**

Diversamente, come evidenziato dall'INPS, i datori di lavoro che non hanno trasmesso precedenti istanze di integrazioni salariali per i medesimi periodi, potranno includere i lavoratori in forza alla data del 9 Novembre 2020 solamente nelle domande i cui termini di trasmissione non sono ancora decaduti ai sensi del Decreto Agosto.

Infine, con particolare riferimento alle **ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 Cod. Civ. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto**, l'INPS conferma il proprio orientamento secondo il quale in tale ipotesi **si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.**

4. Nuova causale e modalità di richiesta

Relativamente alle modalità di richiesta dei nuovi periodi di trattamenti di cui al Decreto Ristori, l'INPS precisa nella nuova Circolare che tutti i datori di lavoro, sia quelli cui siano state autorizzate le 18 settimane del Decreto Agosto, sia quelli appartenenti ai settori interessati dagli ultimi DPCM, **al fine di richiedere le ulteriori 6 settimane di integrazione salariale dovranno utilizzare la nuova causale «COVID-19 DL 137».**

5. Termini di presentazione delle domande

L'ultima novità contenuta nella Circolare n. 139/2020 riguarda i **termini di trasmissione delle domande** relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ricordiamo che l'art. 12 del Decreto Ristori bis ha **prorogato al 15 Novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo** degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 Settembre 2020.

Con la nuova Circolare, l'INPS conferma altresì quanto anticipato con il proprio **Messaggio n. 4484 del 27 Novembre 2020**. Pertanto, sebbene il Decreto Ristori abbia fissato, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo Decreto (i.e. 30 Novembre 2020), l'Istituto previdenziale chiarisce che **le domande di trattamenti per causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di Novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 Dicembre 2020)**.

Your Key Contacts



Davide Boffi

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

davide.boffi@dentons.com